

BANDO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI I CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 ART. 11 - FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2016

ART. 1

REQUISITI DI AMMISSIONE E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. residenza anagrafica nel Comune di **Giba** e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
2. non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, riferito a tutti i componenti il nucleo familiare;
3. Essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);
4. Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
5. Essere in possesso di un ISEE del nucleo familiare:
 - **FASCIA A:** uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.062,14**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone di locazione annuo corrisposto è superiore al **14% (Fascia A)**; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;
 - **FASCIA B:** uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari ad **€ 14.162,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone di locazione annuo corrisposto è superiore al **24% (Fascia B)**; l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00;

Sono esclusi i titolari di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Il contratto deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto; in caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da altro componente il suo nucleo familiare.

Anche per l'anno in corso sono considerati destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma

“20.000 abitazioni in affitto”, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per quelli sotto elencati:

- copia del contratto di locazione, vidimato dall'Ufficio del Registro, con relativo modello F23 allegato (**nel caso in cui non venga allegato il modello F23, o più modelli relativi all'intero anno da gennaio a dicembre 2016, la domanda non verrà presa in considerazione**); pena l'esclusione
- copia delle ricevute del pagamento dell'affitto, per l'anno 2016, regolarmente munite di marca da bollo da €2,00 cadauna e firmate dal locatario a meno che il pagamento non avvenga tramite bonifico bancario o versamento postale; pena l'esclusione
- Certificato ISEE ai sensi del DPCM n. 159/2013; pena l'esclusione
- per i cittadini extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno 5 anni nella Regione Sardegna (ai sensi del Decreto Legge n.112 del 25-6-2008 – Capo IV art.11, convertito con Legge 6 agosto 2008 n.133); pena l'esclusione
- fotocopia documento di identità in corso di validità; pena l'esclusione

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'erogazione dei singoli contributi ai soggetti privati interessati avverrà nei limiti delle risorse che saranno assegnate dalla Regione Sardegna e nel momento in cui tali somme siano divenute contabilmente disponibili.

L'entità del contributo non potrà, in nessun caso, eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà non essere sufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento viene stabilita quale modalità di assegnazione dei benefici quella di operare la riduzione proporzionale di tutti i contributi spettanti ai richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Il contributo sarà erogato per l'anno 2016 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione nel corrente anno.

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, RACCOLTA E DISTRIBUZIONE

La domanda dovrà essere presentata in carta semplice utilizzando esclusivamente gli appositi modelli disponibili presso l'Ufficio Sociale e l'Ufficio Protocollo del Comune, avendo cura di compilarla con precisione in ogni sua parte e dovrà essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e il richiedente dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, di possedere tutti i requisiti previsti.

Le domande presentate incomplete al punto da non poter consentire la normale procedura di istruttoria, non saranno prese in considerazione.

ART. 6 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune **entro le ore 12.00 del 31 agosto 2016.**

ART. 7

PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Ufficio Servizi Sociali, mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell' articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 si forniscono le informazioni di seguito indicate: i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il procedimento in oggetto.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che la mancata presentazione dei dati e dei documenti richiesti preclude la conclusione del procedimento.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: - al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o comunque coinvolto per ragioni di servizio; - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Il trattamento dei dati avverrà mediante manuali informatici o telematici, anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario alla conclusione del procedimento e comunque nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giba, il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Persona e Società Dott.ssa Cristina Matta.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art .7 e segg. D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Si informa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è l'ISTRUTTORE DIRETTIVO ASS. SOC. Dott.ssa CRISTINA MATTA e che il procedimento ha avuto inizio il 11.07.2016 e avrà termine entro il 31.08.2016.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cristina Matta